

**DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018  
568/2018/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA  
GESTIONE DEL FENOMENO DEI PRELIEVI FRAUDOLENTI E SOSPENSIONE  
DELL'EFFICACIA DELL'ARTICOLO 16BIS DEL TIV**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 637/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014 670/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 670/2014/R/eel);
- la deliberazione 25 gennaio 2018, 26/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 26/2018/E/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce, all'Autorità, poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro:
  - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica nei casi in cui le reti dell'impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;

- istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita;
- gli operatori che forniscono il servizio di maggior tutela sono soggetti obbligati, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, a vendere l'energia elettrica alle condizioni definite dall'Autorità, nel rispetto dei principi di gestione efficiente del servizio e tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario dei soggetti obbligati;
- nell'ambito della suddetta regolazione, il TIV, all'articolo 16bis, prevede uno specifico meccanismo di riconoscimento, a favore degli esercenti il servizio di maggior tutela, degli oneri derivanti dal mancato pagamento delle fatture emesse, a seguito del riscontro da parte dell'impresa distributrice di prelievi fraudolenti di energia elettrica da parte dei clienti finali;
- di norma il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità avviene mediante l'applicazione delle componenti *RCV* agli esercenti la maggior tutela; tuttavia, dal momento che il fenomeno dei prelievi fraudolenti e la connessa morosità risultano essere, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, tendenzialmente circoscritti ad alcune aree del Paese, l'Autorità ha deciso di effettuare il relativo riconoscimento in maniera selettiva attraverso un meccanismo distinto rispetto alla remunerazione dei costi di commercializzazione che avviene con le richiamate componenti;
- in particolare, il suddetto meccanismo di riconoscimento mira a contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire un'adeguata remunerazione degli esercenti la maggior tutela che rilevano tale fenomeno e, dall'altro, di mantenere l'incentivo sui medesimi esercenti a mettere in atto efficaci politiche di gestione e recupero del credito;
- in dettaglio, il meccanismo in parola è stato introdotto in via transitoria con la deliberazione 637/2013/R/eel e, successivamente, con la deliberazione 670/2014/R/eel, ne è stata definita la disciplina a regime, prevedendo tra l'altro:
  - a) condizioni per l'ammissione al suddetto meccanismo compensativo;
  - b) obblighi informativi, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, in capo all'esercente che presenta istanza di partecipazione al meccanismo compensativo;
  - c) obblighi informativi in capo all'impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
  - d) l'affidamento della gestione del meccanismo compensativo alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- in particolare, con riferimento alle condizioni per l'ammissione (*sub a*)), l'articolo 16bis del TIV prevede che possano presentare istanza di partecipazione gli esercenti che:
  - i. abbiano fatturato, con riferimento a identificati periodi di tempo, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;

- ii. abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò avvenga secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 26/2018/E/eel sono state approvate due verifiche ispettive allo scopo di accertare:
  - a) la corretta applicazione, da parte delle imprese beneficiarie delle compensazioni derivanti da prelievi fraudolenti di energia elettrica, delle disposizioni di cui all'articolo 16bis del TIV;
  - b) il rispetto delle condizioni e dei presupposti per l'ammissibilità a percepire le suddette compensazioni, con particolare riguardo agli importi fatturati in relazione a prelievi fraudolenti, agli importi incassati e alle azioni intraprese per la gestione e il recupero del credito;
- le verifiche di cui al precedente punto sono state effettuate rispettivamente nei giorni 28 febbraio 2018 e 1 marzo 2018 e nei giorni 14 e 15 marzo 2018;
- dall'analisi della documentazione acquisita nell'ambito delle verifiche ispettive è emerso che, in un numero significativo di casi analizzati, le tempistiche di comunicazione da parte dell'impresa distributrice all'esercente la maggior tutela in merito alla sussistenza di prelievi fraudolenti nonché le successive tempistiche per l'emissione della fattura da parte di quest'ultimo nei confronti del cliente finale sono risultate particolarmente lunghe, circostanze queste che possono avere delle ripercussioni negative sulla possibilità dell'esercente di recuperare il proprio credito presso i clienti responsabili di una frode;
- le predette circostanze rivelano che l'attuale regolazione nella materia in parola è suscettibile di migliorie sotto il profilo della tempestività e dell'efficientamento della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti da parte dei soggetti coinvolti.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- avviare un procedimento per la successiva adozione di provvedimenti atti a efficientare la gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti, anche mediante la riforma dell'attuale meccanismo di compensazione della morosità connessa ai prelievi fraudolenti di cui all'articolo 16bis del TIV al fine di incentivare ulteriormente gli esercenti a recuperare il proprio credito, a partire dalle prossime determinazioni che dovranno essere effettuate dalla CSEA nel corso dell'anno 2019;
- sospendere l'efficacia dell'articolo 16bis del TIV fino alla conclusione del procedimento di revisione della disciplina in parola

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la adozione di provvedimenti atti a efficientare la gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti da parte dei soggetti coinvolti, anche mediante la riforma dell'attuale meccanismo di compensazione della morosità connessa ai prelievi fraudolenti di cui all'articolo 16bis del TIV al fine di incentivare ulteriormente gli esercenti a recuperare il proprio credito;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento rispettivamente al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità e al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di propria competenza;
3. di prevedere che il responsabile del procedimento possa predisporre specifici documenti per la consultazione;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1. si concluda entro il 31 marzo 2019 e che, nelle more della conclusione di tale procedimento, sia sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 16bis del TIV;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*